



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO

(Città Metropolitana di Firenze)

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE
ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° del .

INDICE

- Art. 1: Oggetto del Regolamento
- Art. 2: Soggetti passivi
- Art. 3: Soggetto attivo
- Art. 4: Misura dell'addizionale
- Art. 5: Determinazione
- Art. 6: Versamento
- Art. 7: Accertamento e rimborso
- Art. 8: Esenzioni
- Art. 9: Norma transitoria e finale
- Art. 10: Entrata in vigore

Art. 1: Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall' art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e successive modificazioni.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione e la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (in seguito chiamata addizionale), istituita dall'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998, e successive modificazioni.
3. Per la disciplina dell'imposta devono intendersi altresì richiamate tutte le ulteriori normative vigenti, nonché tutte le norme regolamentari ed attuative adottate a livello nazionale.

Art. 2: Soggetti passivi

1. L'addizionale è dovuta dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Figline e Incisa Valdarno al 1° gennaio dell'anno in cui si riferisce l'addizionale stessa.

Art. 3: Soggetto attivo

1. Il soggetto attivo dell'addizionale è il Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Art. 4: Misura dell'addizionale

1. L'aliquota dell'addizionale è stabilita nella misura dello 0,8% del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 5: Determinazione

1. L'addizionale è ottenuta applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita nel precedente art. 4 del presente Regolamento.
2. L'addizionale è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sui redditi delle persone fisiche, al netto delle eventuali detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 del D.P.R. 917/86 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi).

1. Art. 6: Versamento

1. Il versamento dell'addizionale è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche direttamente al Comune di Figline e Incisa Valdarno, attraverso apposito codice tributo assegnato allo stesso.
2. L'acconto è stabilito nella misura del 30% dell'addizionale ottenuta, applicando l'aliquota di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento al reddito imponibile dell'anno precedente, determinato ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 360/98.
3. Ai fini della determinazione dell'acconto, l'aliquota di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento e la soglia di esenzione di cui all'art.8 del presente Regolamento sono assunte nella misura vigente nell'anno precedente.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui agli articoli 49 e 50 del D.P.R. 917/86):

- a) l'acconto dell'addizionale dovuta è determinato dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del D.P.R. 600/73, e successive modificazioni, ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 9 rate mensili, a partire dal mese di marzo;
 - b) il saldo dell'addizionale dovuta è determinato all'atto delle operazioni di conguaglio ed il relativo importo è trattenuto in un numero massimo di 11 rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre.
- 5. In caso di cessazione del rapporto di lavoro l'addizionale residua dovuta è prelevata in unica soluzione.
 - 6. L'importo da trattenere e quello trattenuto sono indicati nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui all'art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 322/98.

Art. 7: Accertamento e rimborso

- 1. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale, il Comune di Figline e Incisa Valdarno fornisce all'Amministrazione Finanziaria informazioni e notizie utili.
- 2. Al termine delle attività di liquidazione e di accertamento effettuate dall'Amministrazione Finanziaria, le maggiori somme rimosse a titolo di addizionale ed i relativi interessi sono versati al Comune di Figline e Incisa Valdarno.
- 3. Il Comune di Figline e Incisa Valdarno provvede altresì a riconoscere gli eventuali rimborsi richiesti dagli interessati, secondo le modalità stabilite da decreto del Ministero delle Finanze.

Art. 8: Esenzioni

- 1. Sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i soggetti che, nell'anno di riferimento, abbiano un reddito imponibile complessivo determinato ai fini I.R.P.E.F. inferiore a €. 8.000,00

Art. 9: Norma transitoria e finale

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti in materia.

Art. 10: Entrata in vigore

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.